



Differimento dell'efficacia dell'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi

A.C. 1822

Dossier n° 48 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
17 giugno 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1822
Titolo:	Differimento dell'efficacia dell'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	1
Commissioni competenti:	I Affari costituzionali, IX Trasporti
Sede:	consultiva

Contenuto

La proposta di legge [A.C. 1822](#) consta di due articoli.

Con l'**articolo 1, comma 1**, si dispone il **differimento al 1° gennaio 2020** del termine per l'applicazione della disposizione del Codice della nautica da diporto che prevede l'**obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi**.

Con il **comma 2 dell'articolo 1**, introdotto da un emendamento in Commissione, si prevede invece la **proroga al 31 ottobre 2020** dell'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla **tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime**, acque interne e piscine e al **rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnante**, prorogando contestualmente alla medesima data le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011.

L'**articolo 2 disciplina l'entrata** in vigore della legge.

La disposizione a cui si fa riferimento nel **comma 1** è contenuta nell'articolo 39, comma 1, lettera b), del Codice della nautica da diporto, il [decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171](#), che prevede, nella formulazione attuale, l'obbligo della patente nautica per tutte le unità da diporto, di lunghezza non superiore a ventiquattro metri, nei seguenti casi:

- per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o, comunque, su moto d'acqua;
- per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell'unità è installato un motore di **cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi**, o a 1.000 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc se a ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV.

Tale formulazione era stata recentemente modificata con il **decreto legislativo di revisione del Codice della nautica da diporto, il Decreto legislativo n. 229 del 2017**, introducendo tra l'altro, rispetto al regime giuridico precedentemente vigente, l'obbligo del conseguimento della patente nautica anche per la conduzione di unità a bordo delle quali sia installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc a **iniezione a due tempi**. Precedentemente alla riforma la patente nautica era necessaria, con riferimento alla **conduzione di unità con motori di cilindrata superiore 750 cc ma inferiore a 1000 cc**, solo per i motori a **carburazione a due tempi** mentre **non era necessaria per i motori ad iniezione**.

Sul richiamato articolo 39 del Codice era già intervenuto l'[articolo 4, comma 3](#) del decreto-legge n. 91 del 2018 (decreto di proroga dei termini legislativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, **prevedendo il differimento al 1° gennaio 2019** dell'obbligo di titolarità della patente nautica per la conduzione di unità con installati gli stessi motori di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi. Di tale termine si propone pertanto, con l'**articolo 1** della proposta in esame, l'**ulteriore differimento, a**

seguito di un emendamento approvato in sede di esame in Commissione, al 1° gennaio 2020.

In proposito si ricorda che nel corso [dell'audizione svolta alla Camera dei deputati il 19 luglio 2018](#) presso le Commissioni riunite IX e XIV il rappresentante di UCINA – Confindustria nautica, nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 31, in materia di requisiti tecnici per le unità navali adibite alla navigazione interna, ha segnalato incidentalmente le problematiche connesse all'entrata in vigore della disposizione sottolineando che il nuovo testo dell'articolo 39, comma 1, ha prodotto l'effetto di imporre a un significativo numero di titolari di piccole e piccolissime imbarcazioni dotate di motori fuori bordo l'obbligo di conseguire la patente nautica (secondo quanto affermato nel corso dell'audizione si tratta di circa 6000/8000 privati). Inoltre anche alcune centinaia di aziende che hanno acquistato motori della tipologia sopra indicata proprio al fine di utilizzarli per la locazione di piccole unità (evidentemente per soggetti non titolari di patente nautica) si sono trovate spiazzate dalla novità legislativa.

Nella relazione illustrativa sono indicate le ragioni a sostegno dell'intervento, in particolare si segnala come il differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni concernenti i motori di cilindrata superiore a 750 cc ad iniezione fino al 1° gennaio 2019 "si è rivelato troppo breve in relazione al periodo di ammortamento del costo di acquisto di un motore marino che non può essere limitato a un anno". Il differimento al 1° gennaio 2021 della disposizione "consentirebbe di evitare danni economici agli operatori del settore e di contribuire, al contempo, allo sviluppo del turismo nautico, in linea peraltro con le finalità della riforma del codice". Si precisa poi che "I motori in oggetto – infatti – sono circa 7.000. Molti di questi sono stati acquistati dalle 217 società italiane di locazione di piccoli natanti (...)".

Si ricorda che sia nel caso del differimento previsto dal D.L. 91/2018, che nel caso della presente proposta di legge, **il differimento è limitato ai soli casi di motori di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi. L'obbligo della patente nautica rimane invece per gli altri casi contemplati dalla lettera b)** del richiamato articolo 39 del Codice, come previsto anche precedentemente alla riforma del Codice della nautica, cioè:

- motori di cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione;
- motori a 1.000 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo;
- motori a 1.300 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo,
- motori a 2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc se a ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV.

Quanto alle **sanzioni nel caso di guida senza patente nautica** l'articolo 53, comma 1, del Codice della nautica da diporto ([decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171](#)), come novellato dal decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, prevede che "chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto **senza la prescritta abilitazione**, perché non conseguita o revocata o non convalidata per mancanza dei requisiti ovvero sospesa o ritirata, **è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2755 euro a 11017 euro**. La sanzione è **raddoppiata** nel caso di comando o condotta di una nave da diporto".

Con riferimento al **comma 2 dell'articolo 1**, che, come anticipato, prevede la **proroga al 31 ottobre 2020 dell'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206**, per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnante, prorogando contestualmente alla medesima data le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011, si **segnala che la proroga viene operata aggiornando il riferimento contenuto all'articolo 9, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244**, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018 n.108.

Si tratta di una ulteriore proroga di termini già disposta da precedenti norme di legge. Tale termine **era stato già prorogato infatti** al 31 luglio 2017, dal decreto-legge n. 210 del 2015 di proroga di termini previsti da disposizioni legislative; successivamente al 31 dicembre 2017 dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 244 del 2016, quindi al 31 ottobre 2018 dall'art. 1, comma 1136, lett. a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che aveva modificato tale ultima disposizione, e, da ultimo, al 31 ottobre 2019 dal citato articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018 n.108 che aveva anch'esso novellato l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 244 del 2016.

Si ricorda peraltro che si tratta della proroga del termine di applicazione delle misure contenute in un atto avente natura regolamentare, che era stabilito originariamente dal decreto ministeriale stesso, ma che è stato successivamente prorogato da atti normativi di rango primario.

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore della legge **il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale**.

Relazioni allegare o richieste

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è corredata dalla necessaria relazione illustrativa.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non vi sono provvedimenti in corso di esame sul medesimo argomento.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La riforma attiene essenzialmente alla materia **ordinamento civile** di cui al comma secondo lettera l), di competenza esclusiva dello Stato. In particolare la proposta di legge interviene sulla disciplina delle patenti nautiche, che è funzionale ad assicurare la sicurezza della navigazione marittima nonché per prorogare al 2020 il termine per l'applicazione delle disposizioni del decreto ministeriale n. 206/2016 per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei **corsi di formazione al salvamento** in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnante e la validità delle autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011.

Attribuzione di poteri normativi

Non sono attribuiti nuovi poteri normativi

Cost048	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Trasporti	st_trasporti@camera.it - 066760-2614	 CD_trasporti